

ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23. 10° co. L. 24/11/81 n. 689



S24361/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma, I sezione civile, avv. Paola Corso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.23006 Ruolo Affari Civili dell'anno 2016
FRA

Onofri Francesco

Elett.te dom.to in Roma, via Tunisi n.4, presso lo studio dell'avv. Paolo Dalla Grana che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.

RICORRENTE

E

Città Metropolitana di Roma Capitale già Provincia di Roma

In persona del vice sindaco e legale rapp.te pro tempore, a seguito di successione ex lege ai sensi dell'art. 1 co.16 e 47 della L.7.4.2014 n.56 della Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Aspasia Pangalozzi dell'avvocatura della città metropolitana di Roma Capital e presso di lei elet.te dom.ta in via IV Novembre 119/A giusta procura alle liti in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza in data odierna.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 29.3.2016, Onofri Francesco chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.6/2016, notificata il 26.2.2016, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale gli ingiungeva il pagamento di €105,88, spese di procedimento e di notifica incluse, per la violazione dell'art. 27 L.R. Lazio n.50/85 e dell'art. 7 bis del d.lgs.267/2000, accertata con il verbale n.00048-2015 del 13.8.2015, in Roma, poiché il trasgressore ometteva di esporre il tesserino di guida turistica. Il ricorrente lamentava l'inesistenza della violazione, atteso che l'art. 21 della Legge Regionale 50/1985 prevedeva che all'atto di iscrizione negli elenchi regionali delle guide l'assessorato regionale al turismo rilasciava un apposito distintivo che doveva essere mantenuto ben in vista sulla propria persona durante l'espletamento dell'attività professionale, tuttavia la provincia di Roma non lo aveva mai rilasciato, pertanto l'obbligo di esposizione riguardava il distintivo e non la tessera personale, atteso che in essa erano indicati i propri dati, quindi un eventuale obbligo di esposizione della stessa avrebbe violato i principi di protezione dei dati personali. Inoltre, nel 2013 la Provincia di Roma aveva imposto il rinnovo obbligatorio di tutte le licenze di guida turistica, a prescindere dalla loro data di scadenza, per l'emissione di un nuovo tipo di licenza "con trasmettitore" che prevedeva l'identificazione della guida turistica autorizzata da parte degli agenti accertatori a distanza in modo da garantire la privacy, quindi la norma che prevedeva l'esibizione del distintivo non doveva ritenersi più in vigore.

Disposta la comparizione delle parti si costituiva l'amministrazione opposta che chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che era privo di data certa, pertanto non

K

potrebbe evincersi la data di deposito in cancelleria, mentre nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso perché alla parte ricorrente era stata contestata la violazione dell'art. 27 co.1 del Regolamento, adottato con deliberazione C.P. n.120 del 30.1.2006, il quale prevedeva che durante l'esercizio della professione, al fine di consentire il rapido riconoscimento della professione turistica da parte dell'autorità di vigilanza, il titolare doveva esporre la propria tessera professionale e la mancata esposizione era considerata violazione al presente regolamento e soggetta a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

All'udienza di comparizione l'amministrazione resistente lamentava il mancato rispetto dei termini di legge tra la notifica del ricorso e la data di udienza, pertanto il giudice rinviava ad altra udienza concedendo il termine a difesa e alla successiva udienza, sulle conclusioni di entrambe le parti e procedutosi alla discussione, decideva come da separato dispositivo di cui dava lettura.

Il ricorso si rivela tempestivo atteso che il 30° giorno (27.3.2016) cadeva la domenica di Pasqua e che 28.3.2016 era Pasquetta, quindi il termine slittava al 29.3.2016, data di deposito del ricorso, che pertanto si rivela tempestivo. Il ricorso riporta in calce la data, pertanto la relativa eccezione si rivela infondata.

Considerato che l'ingiunzione di pagamento opposta indica quale norma violata l'art. 27 della L.R. n.50/85, che disciplina l'esercizio abusivo della professione e l'art. 7 bis del d.lgs.267/2000 che ha mero contenuto sanzionatorio;

rilevato che invece con il sotteso verbale di accertamento veniva contestata la condotta di cui all'art. 27 co.1 del Reg. Prov. di Roma n.120/2006, che disciplina la diversa ipotesi dell'obbligo di esposizione durante l'attività della tessera personale, nonché l'art. 7 bis co. 1 del d.lgs. 267/2000 che prevede la sanzione in caso di mancata esposizione;

ritiene il decidente che tale contrasto renda illegittima l'ingiunzione di pagamento opposta, con la quale viene imputata una condotta diversa da quella contestata e sanzionata con il sotteso verbale di accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente, pertanto il ricorso va accolto e l'ingiunzione di pagamento opposta va annullata unitamente alla relativa sanzione.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - Provincia di Roma n. 6/2016.

Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €150,00 di cui €43,00 per spese esenti ed il restante per compensi professionali, oltre spese generali, cpa e iva se dovuta.

Roma, 15.7.2016.

IL GIUDICE DI PACE

Paola Corso



Deposito



Roma, ..

IL CANCELIERE

M. Vittoria Ruffini

18/07/2016